



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MUSSOLINI, REPETTI, ALBERTI CASELLATI, PELINO, BONFRISCO, CHIAVAROLI, Eva LONGO, D’ALÌ, SCOMA, DE SIANO, MARIN, PICCOLI, FLORIS, D’ANNA, MILO, D’AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, TORRISI, RAZZI, CALIENDO, GIRO, CARRARO, VICECONTE, CASSANO, BRUNO, AIELLO, PICCINELLI, GALIMBERTI, MANDELLI, CARIDI, RIZZOTTI e BERNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2013

Introduzione del reato di femminicidio

ONOREVOLI SENATORI. - Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, l'Italia ha assunto l'impegno ad introdurre, nel proprio ordinamento, specifiche misure di prevenzione e di tutela giudiziaria a sostegno delle donne oggetto di atti di violenza.

Il presente disegno di legge muove dalla necessità di proseguire nell'impegno di garantire alle donne, nel nostro Paese, pari diritti, ma, soprattutto, maggiore tutela alla luce dei troppi eventi di cronaca che nell'ultimo periodo hanno evidenziato, in maniera preoccupante, un aumento di casi di violenza contro le donne.

Riconoscendo meriti al legislatore del 2009, che ha introdotto la fattispecie di «*stalking*» (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) ed ha previsto anche una specifica aggravante del reato di omicidio (articolo 576, primo comma, n. 5 del codice penale), laddove il responsabile abbia agito a seguito della commissione del reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale (atti persecutori o *stalking*), il presente disegno di legge mira a raggiungere un obiettivo diverso rispetto alla repressione dei crimini che nascono da un movente legato alla sfera sentimentale/sessuale. L'obiettivo è quello di introdurre, difatti, nel nostro ordinamento una tutela che, come viene sancito dalla Convenzione di Istanbul, garantisca la ferma condanna ad «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica», riconoscendo che «il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure*

e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne», la quale si mostra come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione». Riconoscendo «la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere», la Convenzione di Istanbul riconosce che «la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini».

Ed ancora «le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto onore e le mutilazioni genitali femminili», un pacchetto che costituisce «una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze, e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi». A ciò si aggiunga che «le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini» e che «i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia».

Ecco, quindi, che il legislatore, intervenendo a tutela della donna, non riconosce un' inferiorità del genere femminile rispetto a quello maschile, in ossequio al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma vuole rispondere con fermezza ad una scia di violenza caratterizzata dall'identità delle vittime che, evidentemente, vivono in condizioni di subordina-

zione psico-fisica, con ciò riconoscendo la violenza sulle donne come espressione della violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione, che, come tali, vanno arginate e combattute mediante interventi normativi mirati.

Al fine, quindi, di creare un deterrente per una serie di condotte che merita tutela da parte dell'ordinamento penale, è necessario non prevedere semplicemente una specifica aggravante per il reato di omicidio nei confronti delle donne (cosiddetto «femminicidio»), ma un'aggravante da inserire nel titolo XII del codice penale (delitti contro la persona). Così facendo si prevederebbe una specifica aggravante ogni volta che un soggetto commetta reati di «violenza» rivolti contro una donna tali da determinarne danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica od economica, oppure idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà di vita, pubblica o privata.

Tale intervento normativo deve avvenire mediante l'inserimento nel codice penale,

dell'articolo 613-bis che recita: «la pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i reati previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undicies, 610, 612, 612-bis, 613, commessi in danno alle donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà».

Così stabilito, tutti i reati commessi nei confronti delle donne, che hanno, come obiettivo, non solo la lesione del bene giuridico tutelato, ma che evidenziano la strumentalità di comportamenti violenti tesi ad imporre una supremazia sessuale, saranno ritenuti più gravi laddove il Pubblico Ministero vorrà configurare la circostanza aggravante.

Trattandosi di una previsione di aumento di pena di un terzo fino alla metà, la circostanza aggravante avrà natura di circostanza ad effetto speciale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:

«Art. 613-bis. - (*Reato di femminicidio*).  
- La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i reati previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610, 612, 612-bis e 613, commessi a danno di donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà».